

MISURA 312 - SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E ALLO SVILUPPO DI MICROIMPRESE

RIFERIMENTO NORMATIVO

Articolo 54 del regolamento (CE) n. 1698/2005

FINALITÀ E OBIETTIVI

Coerentemente con gli orientamenti strategici comunitari, la priorità dell'utilizzo delle risorse destinate all'Asse 3 è indirizzata, tra l'altro, alla creazione di nuova occupazione e alla rivitalizzazione economica del territorio rurale, anche attraverso la nascita e lo sviluppo delle microimprese.

In relazione ad altre azioni specifiche previste dal programma per la promozione dell'energia da fonte rinnovabile, la creazione ovvero il consolidamento delle microimprese funzionali a questo specifico obiettivo può svolgere una funzione di volano e di accompagnamento di particolare interesse, contribuendo a contrastare la tendenza negativa del declino economico e sociale, nonché dello spopolamento diffuso delle zone rurali.

La misura è inoltre coerente con la strategia forestale comunitaria di cui alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo COM (2005) 84, 10/03/2005, persegue gli obiettivi del Piano d'azione dell'Unione europea per le foreste di cui alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo COM (2006) 302, 15/06/2006, confermando le linee guida, le finalità e gli obiettivi che la regione Friuli Venezia Giulia si è data con la DGR 3491 del 21/12/2004 (Linee di indirizzo per il sostegno e lo sviluppo della filiera foresta – legno e di orientamento per la gestione del sistema forestale regionale”, e con la DGR 3492 del 21/12/2004 (Protocollo di Kyoto: linee di indirizzo per l'attuazione del programma di governo nel settore forestale) nonché con la LR 9/2007 (norme in materia di risorse forestali).

L'incremento dell'impiego della risorsa rinnovabile legno a fini energetici, nell'ambito di una gestione sostenibile delle foreste, deve essere infine sostenuto per contribuire alla riduzione dell'impiego, soprattutto nell'area montana particolarmente ricca di foreste, di combustibili fossili.

Le finalità e gli obiettivi sono specificati come segue:

- migliorare la produttività e redditività delle imprese che operano nella filiera foresta-legno;
- favorire il recupero e l'impiego delle biomasse forestali per fini energetici;
- favorire la creazione o lo sviluppo di microimprese che si occupano, anche in via non esclusiva, della produzione e vendita di energia da biomasse forestali
- favorire la realizzazione di progetti da parte di microimprese artigianali, commerciali e di tipo cooperativistico, preferibilmente organizzate in microfiliera.

BENEFICIARI

Microimprese così come definite dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/EC ovvero imprese con meno di dieci dipendenti e il cui fatturato non eccede i 2 milioni di euro. Il sostegno è limitato alle microimprese che si occupano di utilizzazione forestale o trasformazione o commercializzazione dei prodotti legnosi.

REQUISITI

- Per le microimprese di trasformazione del legno tondo possesso della certificazione concernente la catena di custodia ovvero avvio della relativa procedura; per le imprese di utilizzazione forestale possesso del certificato di idoneità forestale o di documentazione equipollente.
- Titolo all'installazione dell'impianto.

OBBLIGHI

Per le microimprese di trasformazione del legno tondo mantenimento della certificazione concernente la catena di custodia almeno fino al 2013.

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Creazione e sviluppo di microimprese, finalizzate ad incentivare l'avvio di nuovi soggetti imprenditoriali, anche nel settore dell'artigianato, e lo sviluppo di quelli esistenti, le cui attività si svolgono in collegamento con le produzioni e le attività agricole e forestali, i prodotti artigianali locali, le attività di servizio rivolte alla tutela e alla promozione del territorio e dell'ambiente.

Creazione e ammodernamento di microimprese orientate allo sfruttamento delle energie rinnovabili, in particolare quelle di origine forestale, al fine di assicurare la realizzazione, il funzionamento e la corretta gestione

degli impianti compreso l'approvvigionamento delle biomasse utili al funzionamento dei medesimi, allo scopo di consolidare uno specifico tessuto professionale a supporto dello sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili.

INTERVENTI AMMISSIBILI

- Investimenti strutturali;
- acquisto di macchinari, impianti, attrezzature;
- investimenti immateriali, comprese consulenze tecniche, spese per brevetti e licenze, acquisto di software;
- spese di gestione per l'avvio dell'attività, che comprendono affitti e noleggi, utenze, spese notarili e oneri amministrativi connessi all'avvio dell'attività;
- investimenti per la realizzazione di impianti e attrezzature funzionalmente connesse che consentono l'impiego di biomasse forestali ai fini energetici. Per i suddetti investimenti è ammesso il ricorso al leasing con finalità di acquisto. Le dimensioni dell'impianto saranno funzionali anche alla vendita di energia.

INTERVENTI SOGGETTI A LIMITAZIONI

Nel caso di impianti per la produzione di energia da biomasse forestali, i prodotti utilizzati devono provenire prevalentemente da boschi o piantagioni ubicati nel raggio di 100 km dall'impianto di utilizzazione. Inoltre gli impianti non devono avere una capacità di produzione superiore a 1 MW.

Le spese di gestione per l'avvio dell'attività sono riconosciute esclusivamente per il primo anno e per un importo non superiore al 10% delle spese di investimento finanziate, entro un tetto di contributo massimo di 10.000 €.

PAGAMENTO DI ANTICIPAZIONI E DI STATI DI AVANZAMENTO

È ammessa l'erogazione di anticipazioni in percentuale massima pari al 20% della contributo concesso, a condizione che l'impresa beneficiaria presenti apposita garanzia costituita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa a favore dell'Organismo pagatore per un importo pari al 110% dell'anticipazione richiesta e per una durata coerente con l'effettuazione dell'investimento. Per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 e nel 2010, l'importo degli anticipi può essere aumentato fino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento.

Sono altresì ammessi liquidazioni a fronte di stati di avanzamento supportati da apposita perizia tecnica e da idonea documentazione di spesa.

INTERVENTI NON AMMISSIBILI

In tutti i casi, non risultano ammissibili le spese per il personale delle microimprese, anche assunto a tempo determinato.

TIPI DI AIUTO

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale. L'importo del contributo è commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario. Gli importi massimi e minimi degli aiuti sono riferiti al netto dell'IVA e delle spese tecniche.

I contributi sono erogati in conto capitale a titolo "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006, pubblicato sulla GUCE L. 379 del 28/12/2006).

AIUTO MASSIMO

L'aiuto non può superare i 200.000 €.

L'importo ammissibile delle spese tecniche, comprese quelle per la redazione del piano di impresa, non può superare il 12% dell'importo dei lavori e degli investimenti, IVA esclusa; l'aiuto è corrisposto secondo la stessa percentuale prevista per l'intervento.

AIUTO MINIMO

L'aiuto complessivo non può essere inferiore a 7.000 €.

INTENSITÀ DI AIUTO

L'aiuto è concesso alle percentuali stabilite nel seguente prospetto:

APPROCCIO SINGOLO	APPROCCIO COLLETTIVO	APPROCCIO INTEGRATO
40%	45%	50%

Dal 1/1/2010, la percentuale di aiuto concedibile sarà quella prevista per l'approccio integrato nel caso in cui la Regione non proponga più la modalità di accesso integrato per la presente misura.

CRITERI DI DEMARCAZIONE RISPETTO AD ALTRI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO UE.

Non sono necessari criteri di demarcazione in quanto i beneficiari dell'azione sono esclusi dai finanziamenti previsti dal POR Obiettivo Competitività.

DESCRIZIONE DI TUTTI I CONTRATTI IN CORSO

Le domande di aiuto presentate in base alla sottomisura i4 e alla sottomisura i5 azione 3 del Piano di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999, già ammesse a finanziamento nel corso della programmazione 2000-2006 e per le quali è stata emessa una decisione di finanziamento giuridicamente vincolante, potranno essere ammesse al pagamento a carico del FEASR.

Limitatamente alla sottomisura i5 azione 3 sopra citata potranno altresì essere ammesse al pagamento a carico del FEASR anche le domande comunque pervenute entro il 31/12/2006. Le domande di accertamento di avvenuta esecuzione degli investimenti dovranno pervenire entro il termine del 31 gennaio 2008. Con il provvedimento regionale di attuazione potranno essere disciplinate le modalità di concessione di eventuali proroghe, tenendo conto delle condizioni stabilite per il cofinanziamento del FEASR all'articolo 3 comma 2 del regolamento (CE) n. 1320/2006.

Per tutti casi indicati continuano ad essere applicate le norme e le procedure previste dalla passata programmazione.

LOCALIZZAZIONE E DURATA

L'intervento si applica per il periodo di programmazione 2007-2013

Gli aiuti sono concessi alle microimprese operanti nelle zone C e D e nella zona omogenea del Carso (A1, B1, C1).

INDICATORI

Tipo di indicatore	Indicatore	Target 2007-2013
Prodotto	Numero di microimprese beneficiarie	70
Risultato	Numero lordo di posti di lavoro creati	10
	Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie	€ 1.500.000,00
Impatto	Valore aggiunto netto conseguito espresso in PPS	€ 300.000,00
	Numero di posti di lavoro creati	5
	Variazione nella produzione di energia	(Ktep/anno) 0,68

INDICATORI SPECIFICI

Tipo di indicatore	Indicatore specifico	Target 2007-2013
Risultato	Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche	10